



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA
 C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111 Fax 0341/201051
 PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Protocollo digitale
 Pratica Edilizia n. 215/2017

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA in "procedura ordinaria"

(ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Visti il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
 la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla giunta regionale con
 Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
 il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio
 Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata in data 18/10/2017, prot. n. 33072 dall' **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALMADRERA**, con sede in VALMADRERA (LC), Via Roma n. 31, C.F. e P.I.: 00609660139, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "**Variante al progetto definitivo approvato dell'area a lago in loc. Parè per la qualificazione e la rivalorizzazione ambientale relativa al Lotto Funzionale n. 2 adibito ad area piscine, lido e/o altri servizi pubblici**";

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base:

- all'art. 136 comma d) D.Lgs. 42/2004, apposto con D.M. 15/04/1958 FASCIA COSTIERA;
- all'art. 142, comma 1, lettere b-c D.Lgs. 42/2004.

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n. 9297 del 9 ottobre 2014;

Visto il parere *favorevole* espresso dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 18/10/2017;

Dato atto che in data 25/10/2017, con protocollo n. 20638 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, al fine di acquisirne il parere vincolante, la seguente documentazione:

- copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio in data 18/10/2017;
- relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico *favorevole* (prescritta dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

U

COMUNE DI VALMADRERA

Protocollo N. 0016508/2018 del 23/08/2018

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese in data 09/11/2017 e che, entro il termine di 45 giorni, con nota in data 19/12/2017, protocollo n. 16471/DR il Soprintendente ha emesso il vincolante parere di cui all'art. 146, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Preso atto di tale vincolante parere *favorevole condizionato*, di seguito riportato:

- preso atto positivamente dell'intenzione di conservare le alberature esistenti in corrispondenza della parte centrale della progettata pergola, si evidenzia che il dimensionamento della interruzione nella copertura dovrà garantire un adeguato spazio "vitale" per la crescita e la manutenzione della vegetazione e della stessa copertura "traslucida" limitando al minimo e ad un solo lato la larghezza del percorso coperto di collegamento;
- per la realizzazione dei volumi di servizio sottostanti alla pergola si rinvia ogni valutazione alla trasmissione di adeguata documentazione progettuale, evidenziato fin d'ora che gli stessi dovranno massimizzare effetti di trasparenza e permeabilità percettiva verso lago, limitando al minimo pareti opache e/o schermate;
- si rileva che negli elaborati progettuali trasmessi il pontile previsto in corrispondenza della zona dell'alaggio non sembra adeguato alla prescrizione dettata da questo Ufficio in occasione di precedente variante ("*Il nuovo pontile posto in corrispondenza della zona dell'alaggio sia disposto, in particolare per la parte fissa e basculante, a ridosso e parallelamente alla diga foranea esistente, al fine di ridurre gli effetti invasivi e garantirne una maggiore coerenza con il progetto generale*") e se ne chiede specifico riscontro di ottemperanza

Richiamate le argomentazioni ivi contenute che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico;

Considerato che, con riferimento alla prescrizione imposta al primo punto, come pure a quanto espresso al punto due del sopracitato parere vincolante, si rimetterà alla successiva progettazione esecutiva la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni stesse, poiché è a questo livello di progettazione che è demandato di definire compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare;

Considerato inoltre che, con riferimento al terzo punto del sopracitato parere vincolante, l'Ing. Montanelli Arturo Luca con comunicazione del pervenuta via e-mail in data 15/01/2018, ha dichiarato che: "*nell'ambito delle oscillazioni della quota lago, la previsione di un pontile galleggiante parallelo alla diga foranea esistente, risulterebbe incompatibile con il fondale immediatamente a ridosso della stessa e che pertanto il pontile previsto nella zona di alaggio è un'opera stralciata dal piano generale delle opere*";

DECRETA

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., autorizzazione paesaggistica *favorevole con prescrizioni*, relativamente all'istanza presentata in data 18/10/2017 Prot. n. 33072 dall' **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALMADRERA** con sede in VALMADRERA (LC) VIA ROMA N. 31, C.F. e P.I.: 00609660139, per la realizzazione di **Variante al progetto definitivo approvato dell'area a lago in loc. Parè per la qualificazione e la rivalorizzazione ambientale relativa al Lotto Funzionale n. 2 adibito ad area piscine, lido e/o altri servizi pubblici**;
2. Di stabilire, sulla base delle prescrizioni dettate nel richiamato parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, che nella successiva fase progettuale esecutiva e nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:
 - preso atto positivamente dell'intenzione di conservare le alberature esistenti in corrispondenza della parte centrale della progettata pergola, si evidenzia che il dimensionamento della interruzione nella copertura dovrà garantire un adeguato spazio "vitale" per la crescita e la manutenzione della vegetazione e della stessa copertura

“traslucida” limitando al minimo e ad un solo lato la larghezza del percorso coperto di collegamento;

- per la realizzazione dei volumi di servizio sottostanti alla pergola si rinvia ogni valutazione alla trasmissione di adeguata documentazione progettuale, evidenziato fin d'ora che gli stessi dovranno massimizzare effetti di trasparenza e permeabilità percettiva verso lago, limitando al minimo pareti opache e/o schermate;
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da relazione paesaggistico ambientale, elaborati grafici da tavola VAAR 01 a tavola VAAR 05) debitamente vistati dall'ufficio tecnico comunale al richiedente;
4. Di disporre altresì, in adempimento alle disposizioni dell'art. 146, comma 11 del D. Lgs. 42/2004, ed in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29.01.2014 tra Regione Lombardia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL (“Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali”), pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it>;
5. Di dare atto che:
- il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
 - il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
 - ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
6. Di dare altresì atto che:
- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Valmadrera, 23/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
(Benegiamo Arch. Ileana)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver oggi consegnato la presente autorizzazione paesaggistica al sig.

ARCH. NAVA MARCO RESPONSABILE DRES U.F.P.

Valmadrera Il, 14 SET 2018

IL FUNZIONARIO COMUNALE



IL RICEVENTE